



## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 3.4.2007 - Modificato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 24.5.2007 - Modificato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 25.3.2009 - Modificato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 3.4.2014- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 25.11.2015*



## TITOLO I

### Proprietà, individuazione e composizione dei Cimiteri

#### **Articolo 1 - Proprietà, individuazione e composizione dei Cimiteri**

I Cimiteri sono di esclusiva proprietà del Comune. Essi sono:

- 1) Cimitero di Velo - Lago - Seghe, ubicato in Via A. Fogazzaro (lungo la S.P. 80 “della Montanina”);
- 2) Cimitero di San Giorgio - Meda, ubicato in Via San Giorgio (sul lato nord-ovest della Pieve omonima).

I due Cimiteri stessi si compongono di:

- campi comuni per sepolture ordinarie a terra;
- aree per sepolture in loculi individuali;
- aree per tombe piane (spazi con loculi sovrapposti interrati) di famiglia e/o famiglie;
- aree per tombe gentilizie (edicole / cappelle e manufatti con loculi esterni) di famiglia e/o famiglie.

Il cimitero di Velo - Lago - Seghe si compone inoltre di un'area adibita alla tumulazione di ceneri, provenienti dalle operazioni di cremazione di defunti cremati secondo precise disposizioni testamentarie e/o parentali, di un reparto “Ossario e cinerario comune” perpetuo, ubicato nella Cappella cimiteriale, e di una camera mortuaria.

La composizione dei Cimiteri è specificata sulle piante allegate al presente Regolamento (Allegati B e C).

#### **Articolo 2 - Denominazione dei Cimiteri**

Con provvedimento di Giunta Comunale, i Cimiteri possono essere intitolati a particolari personalità, luoghi e fatti inerenti il culto dei defunti e la sacertà del luogo.



## **TITOLO II**

### **Polizia dei Cimiteri**

#### **Articolo 3 - Sorveglianza**

La manutenzione, l'ordine, la vigilanza e la direzione dei Cimiteri spettano al Sindaco e al Responsabile Comunale del Servizio, i quali vigilano sull'esecuzione del presente Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti.

#### **Articolo 4 - Orario**

I Cimiteri saranno tenuti aperti tutti i giorni (feriali e festivi) con il seguente orario:

- dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nella stagione estiva (dal 1 maggio al 30 settembre);
- dalle ore 8.00 alle ore 16.30 nella stagione invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile).

Inoltre saranno aperti quando vi si svolgeranno funzioni religiose, per la durata delle stesse, e, secondo il giudizio del Sindaco, oltre l'usuale orario di chiusura in occasione di particolari ricorrenze.

All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato i Cimiteri. I cancelli dei Cimiteri devono rimanere aperti solo durante l'orario stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo, nelle altre ore dovranno essere chiusi a chiave.

#### **Articolo 5 - Divieti di ingresso**

È vietato l'ingresso nei Cimiteri alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo; ai questuanti e alle persone aventi con sé cani (eccettuati quelli guida per ciechi) o altri animali; ai fanciulli non accompagnati da adulti.

#### **Articolo 6 - Condotta all'interno dei Cimiteri**

Nell'interno dei Cimiteri si deve osservare un contegno decoroso e rispettoso del luogo. È vietato:

- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- fumare e consumare cibi e bevande;
- cantare o compiere atti contrari alla decenza;



- disturbare in altro modo le persone che stanno in preghiera o meditazione;
- danneggiare o deturpare sepolture, fiori, decorazioni, manufatti o edifici, muri di cinta, cancelli di entrata;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole fiorite e camminare, comunque, al di fuori degli appositi passaggi;
- scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli di entrata;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
- fotografare le operazioni mortuarie.

### **Articolo 7 - Manifestazioni**

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno dei Cimiteri devono essere autorizzate dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio, inoltre, può autorizzare orazioni e commemorazioni funebri.

### **Articolo 8 - Divieto di attività commerciali o di propaganda**

Nell'interno dei Cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi. Sono altresì vietate scritte pubblicitarie sui segni funebri. È consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della Ditta costruttrice, con caratteri aventi altezza massima di cm. 2,5.

### **Articolo 9 - Circolazione dei veicoli**

Nell'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di salme, segni funebri o di materiali. Questi ultimi, il cui ingresso nei Cimiteri è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Il Responsabile del Servizio può autorizzare le persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età a utilizzare autovetture per la visita di tombe.

I veicoli ammessi a circolare nei Cimiteri sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.



### **Articolo 10 - Introduzione e asportazione dei materiali**

L'introduzione e l'asportazione dei materiali nonché dei segni funebri in genere può aver luogo soltanto nei giorni feriali.

### **Articolo 11 - Lavori cimiteriali**

Nell'interno dei Cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il Responsabile del Servizio riconosca indispensabile eseguirsi in luogo. È vietata la esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e cambio dei fiori da parte dei famigliari. Sono vietati altresì:

- l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti o manufatti e edifici alla vigilia dei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori per la posa in opera di monumenti o manufatti e edifici, per la costruzione di tombe piane e loculi, per l'apposizione di lapidi nonché l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 4 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.

I materiali di risulta provenienti dai lavori cimiteriali dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori; la terra proveniente dagli scavi dovrà essere ammucchiata nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal Responsabile del Servizio. Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle ditte con la rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni.

### **Articolo 12 – Fiori, lumi e addobbi**

È permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle sepolture fiori e ghirlande o coltivarvi fiori ed arbusti ad essenza nana (non devono raggiungere un'altezza maggiore di 1 metro). È anche permesso piantare e coltivare arbusti davanti alle tombe gentilizie di famiglia purchè non superino l'altezza di 1,80 metri. La manutenzione e cura delle piante è ad esclusivo carico dei familiari. È facoltà del Responsabile del Servizio provvedere al taglio delle stesse, qualora sporgessero dal perimetro delle sepolture o superassero l'altezza prescritta, con eventuale addebito delle spese sostenute ai concessionari.



I fiori recisi, le ghirlande e simili, deposti sulle sepolture, potranno rimanervi per il periodo di buona conservazione; dovranno essere rimossi e trasportati, a cura dei familiari, negli appositi contenitori ubicati in ciascun cimitero una volta appassiti o degradati.

Sulle sepolture è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio.



### **TITOLO III**

#### **Norme sui Cimiteri**

#### **Articolo 13 - Accoglimento dei cadaveri**

Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del comune ma aventi in esso la residenza prima del trasferimento per degenza in case di cura e di riposo;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri del comune stesso;
- i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii.;
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

#### **Articolo 14 - Circostrizioni dei Cimiteri**

Il seppellimento dei cadaveri, dei nati morti, dei prodotti del concepimento e dei resti mortali, di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, nei due Cimiteri del Comune è disciplinato come segue:

- 1) nel cimitero di Velo - Lago - Seghe verranno sepolti i cadaveri
  - delle persone morte nel territorio del Comune e non residenti in esso, qualora non aventi altra destinazione;
  - delle persone residenti nelle frazioni di Velo capoluogo, Lago e Seghe e nelle contrade facenti parte delle Parrocchie di Velo e Lago;
  - delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (tombe di famiglia).
- 2) nel cimitero di San Giorgio - Meda verranno sepolti i cadaveri
  - delle persone residenti nelle frazioni di Meda e Seghe, in Via San Giorgio, nelle contrade facenti parte della Parrocchia di Meda e nelle località Frighi - Guardarola - Rialbo - Pavin;



- delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (tombe di famiglia).

Le circoscrizioni dei Cimiteri sono modificate dal Consiglio Comunale.

Per giustificati e comprovati motivi e, in ogni caso, se ne sussiste la disponibilità, il Sindaco può autorizzare la sepoltura in cimitero di diversa circoscrizione e concedere l'inumazione o la tumulazione anche ai non residenti deceduti fuori Comune.

### **Articolo 15 - Sepolture**

Le sepolture sono gratuite o a pagamento. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore che deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

In linea generale, le aree destinate a sepolture gratuite o a pagamento, come meglio definite ai successivi articoli, coincidono con quelle già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento (Allegati B e C).

### **Articolo 16 - Manutenzione delle sepolture**

Le sepolture a pagamento e, in genere, ogni segno funebre collocato da privati anche su sepolture gratuite, devono essere conservati sempre in stato decoroso in ogni loro parte a cura e spese del concessionario o di chi abbia fatto erigere il segno funebre.

### **Articolo 17 - Sepolture gratuite e relativa durata delle concessioni**

Le sepolture sono gratuite soltanto per le inumazioni nei campi decennali e per la raccolta dei resti mortali e delle ceneri nei reparti ossari e cinerari comuni.

In caso di richiesta di apposizione di un cippo funebre su una sepoltura gratuita a carico del Comune, dovrà essere corrisposta una somma corrispondente alla tariffa in vigore a titolo di indennizzo e rimborso spese, comprensivo anche dello smaltimento del manufatto alla scadenza.

I resti delle sepolture, dichiarate decadute per la scadenza del termine di concessione, saranno esumati e collocati, se non diversamente disposto dai familiari viventi, nell'ossario e cinerario comune a cura e spese del Comune. Il Comune potrà sempre intervenire per la conservazione di sepolture gratuite di valore storico, di pregio artistico e di personaggi illustri.





I resti mortali da introdurre nell'ossario e cinerario comune, a seguito della decadenza delle concessioni di sepolture a terra, devono essere completamente mineralizzati.

### **Articolo 18 - Sepulture a pagamento**

Per sepolture a pagamento s'intendono: edicole / cappelle (tombe gentilizie), spazi per tumulazioni in loculi sovrapposti interrati (tombe piane), manufatti con loculi, cinerari.

### **Articolo 19 - Sepulture collettive**

Le sepolture collettive sono ammesse in loculi privati, in edicole / cappelle e in spazi per tumulazioni in loculi sovrapposti interrati. Le sepolture collettive possono essere concesse ad una persona per sé e per i propri familiari o ad enti e comunità non aventi scopo di lucro. Nei sepolcri familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado ed i loro coniugi, i fratelli e le sorelle non coniugati.

Il concessionario può, all'atto della concessione o successivamente con dichiarazione scritta autenticata, estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini entro il sesto grado, al convivente e a persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti.

Qualora tale facoltà non sia stata esercitata in vita dal concessionario, possono provvedere di comune accordo i discendenti in linea retta o in mancanza gli altri aventi diritto alla sepoltura.

Il concessionario ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate.

### **Articolo 20 - Uso della sepoltura collettiva**

Il diritto di uso della sepoltura collettiva è ammesso fino a completamento della capienza della stessa.

Per le sepolture collettive precedentemente concesse a perpetuità sono ammesse ulteriori occupazioni per effetto di traslazioni di salme, resti o ceneri.

Le sepolture collettive devono recare visibile l'indicazione del nome di famiglia del concessionario. Su richiesta del concessionario è ammessa l'indicazione sulla sepoltura anche di altro cognome in aggiunta a quello del concessionario stesso.



### **Articolo 21 - Durata delle concessioni delle sepolture a pagamento**

Le sepolture individuali e collettive a pagamento si distinguono in:

- a) sepolture individuali in loculi trentennali, decorrenti dal momento dell'occupazione;
- b) sepolture individuali e/o collettive in cinerari trentennali, decorrenti dal momento dell'occupazione;
- c) sepolture collettive in loculi privati, in edicole / cappelle e in spazi per tumulazioni in loculi sovrapposti interrati novantanovennali, decorrenti dal momento della stipula del contratto di concessione, con diritto di rinnovo secondo le tariffe vigenti al momento della richiesta.

La perpetuità dei loculi, dei loculi privati, delle tombe piane, delle edicole / cappelle, degli ossari e cinerari concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento.

Loculi, ossari, cinerari e sepolture collettive dovranno essere conservati sempre in stato decoroso in ogni loro parte a cura e spese degli aventi titolo. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione e inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, la decadenza della stessa potrà essere dichiarata dal Responsabile del Servizio qualora il richiedente, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

I resti delle sepolture, dichiarate decadute per la scadenza del termine di concessione, saranno estumulati e collocati, se non diversamente disposto dai familiari viventi, nell'ossario e cinerario comune a cura e spese del Comune. Il Comune potrà sempre intervenire per la conservazione di sepolture a pagamento di valore storico, di pregio artistico e di personaggi illustri.

I resti mortali da introdurre nell'ossario e cinerario comune, a seguito della decadenza delle concessioni di sepolture in loculo, devono essere completamente mineralizzati.

### **Articolo 22 - Concessioni delle sepolture**

La sepoltura decennale è concessa solo a seguito della morte della persona cui è destinata.

La sepoltura a pagamento in loculo è concessa solo a seguito della morte della persona cui è destinata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste al Protocollo del Comune.



Le altre sepolture a pagamento sono concesse seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Comunale secondo la tipologia richiesta.

Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare l'avvicinamento di resti mortali o ceneri in un loculo già occupato purché si tratti di resti mortali o ceneri di coniugi, parenti o affini del defunto o del concessionario. In ogni caso resta sempre ferma la scadenza originaria del loculo.

La celletta di cinerario è concessa in caso di persone decedute e subitaneamente cremate secondo precise disposizioni testamentarie e/o parentali. La sepoltura a pagamento nella celletta è concessa solo a seguito della morte della persona cui è destinata. Il Responsabile del Servizio può concedere l'introduzione nella stessa celletta di altre urne cineree per la tumulazione del coniuge, di parenti ed affini. In ogni caso resta sempre ferma la scadenza originaria della celletta.

Il Sindaco, per gravi e giustificati motivi, può autorizzare la concessione di loculi o cellette di cinerario a persone che non si trovino nelle condizioni indicate ai commi precedenti.

Per le concessioni di loculi, cellette, loculi privati, tombe piane di famiglia e/o famiglie e tombe gentilizie di famiglia e/o famiglie, sarà sempre stipulato regolare atto contrattuale con spese a carico dei concessionari o richiedenti.

### **Articolo 23 - Pagamenti e depositi delle sepolture**

All'atto dell'installazione di segni funebri sulla sepoltura gratuita, l'avente titolo deve costituire presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale a garanzia della sola posa di lapide o della sola posa di monumento, a risarcimento di eventuali danni comunque arrecati.

All'atto dell'assegnazione della sepoltura a pagamento, il concessionario deve versare alla Tesoreria Comunale l'importo previsto dalle tariffe e dai corrispettivi in vigore al momento della concessione.

Nel caso di costruzione di loculi privati, delle edicole / cappelle e degli spazi per tumulazioni in loculi sovrapposti interrati dovrà inoltre costituire presso la stessa un deposito a garanzia e a risarcimento di eventuali danni comunque arrecati e provvedere al rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Civica Amministrazione.

### **Articolo 24 - Cessazione delle concessioni**

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.



La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune.

La decadenza della concessione, sempre che non si tratti di sepoltura decennale, potrà essere dichiarata dal Responsabile del Servizio per:

- a) mancata costruzione, per qualsiasi motivo, dei loculi privati, delle edicole / cappelle e dei spazi per tumulazioni in loculi sovrapposti interrati entro quattro anni dalla data del permesso di costruire rilasciato dal Comune;
- b) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- c) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario non ottemperi ai provvedimenti emessi dal Comune nel termine prescritto.

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune.

#### **Articolo 25 - Traslazione di salme, resti o ceneri delle sepolture decadute**

Nei casi di decadenza delle concessioni, di cui all'articolo 24 comma 3 lettere b) e c), si provvederà a traslare le salme in campo di inumazione e i resti e le ceneri in ossario e cinerario comune. Il Responsabile del Servizio, per giustificati motivi, può autorizzare una diversa sistemazione delle salme, resti o ceneri.

#### **Articolo 26 - Restituzione del deposito cauzionale**

Il deposito, previsto dall'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento, verrà restituito dopo tre mesi dall'avvenuta collocazione della lapide o del monumento, previa verifica dei lavori eseguiti da parte del Responsabile del Servizio o suo delegato.

Il deposito, previsto dall'articolo 23 comma 3 del presente Regolamento, verrà restituito dopo che tutte le opere per la costruzione dei loculi privati, delle edicole / cappelle e dei spazi per tumulazioni in loculi sovrapposti interrati siano state riscontrate conformi al progetto approvato; sia stata ripristinata ogni manomissione di terreno; sia stato eliminato ogni eventuale danneggiamento a monumenti, lapidi, piantagioni, vialetti ecc. occasionato dalle opere di costruzione. Il deposito verrà restituito per intero, altresì, nei casi di rinuncia alla costruzione.



Il deposito non verrà restituito nei casi di decadenza della concessione previsti dall'articolo 25 del presente Regolamento.

### **Articolo 27 - Rimborso del corrispettivo di concessione**

In caso di rinuncia ad una sepoltura a pagamento, per trasferimento in altro cimitero fuori del Comune, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, dedotta la frazione di spesa per ogni anno dalla data della concessione con esclusione dei relativi oneri fiscali già definitivamente versati. La spesa dovuta per l'occupazione di loculo per frazione di anno è equiparata alla spesa dovuta per anno intero.

### **Articolo 28 - Cessazione delle sepolture e destinazione dei materiali**

Salvo i casi previsti dall'articolo 24, i segni funebri posti sulle sepolture non possono essere asportati.

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene di proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno. Ricordi strettamente personali potranno essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

Tutto ciò che passa in proprietà del Comune, quando non possa servire alle costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni dei Cimiteri, sarà distrutto e smaltito a norma di legge. Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate. Eventuali cessioni gratuite di materiali potranno essere consentite esclusivamente a favore di enti e comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

### **Articolo 29 - Esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione e da estumulazione**

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazioni ordinarie, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, possono:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, con eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti;
- b) essere trasferiti in altra fossa di apposito campo di inumazione in contenitori di materiale biodegradabile e con eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti;



- c) essere avviati a cremazione per autorizzazione del Sindaco, in base a precise disposizioni da parte dei familiari dei defunti.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da estumulazioni ordinarie, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione in contenitori di materiale biodegradabile e con eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti;
- b) essere avviati a cremazione per autorizzazione del Sindaco, in base a precise disposizioni da parte dei familiari dei defunti.

Il Sindaco autorizza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da estumulazioni ordinarie, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, secondo i dettami disposti dalla Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.



## TITOLO IV

### Campi comuni per le sepolture ordinarie a terra

#### **Articolo 30 - Suddivisione e numerazione**

I campi comuni per le sepolture a terra sono di una sola classe, suddivisi per riquadri e numerati con lettere dell'alfabeto. Essi sono destinati a cadaveri di persone di oltre 10 anni di età. Il campo comune destinato ai cadaveri di minori di età inferiore ai 10 anni è quello individuato nella allegata planimetria sub A).

#### **Articolo 31 - Utilizzo dei campi**

Nei campi comuni si seppelliscono i cadaveri di tutti coloro i quali non si è provveduto con loculo o con tomba di famiglia (loculi privati, tombe piane, edicole / cappelle). L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Per i cadaveri di persone già iscritte, prima della morte, nell'elenco delle persone povere o già appartenenti a famiglie che, a giudizio della Giunta Comunale, versino in condizioni di particolare bisogno, il Comune fornirà la cassa funebre e provvederà al trasporto del cadavere al cimitero circoscrizionale.

#### **Articolo 32 - Individuazione delle fosse**

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un segno funebre (cippo o profilo in marmo) costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante almeno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'installazione di detti segni è a carico dei familiari del defunto.

Qualora non vi provvedano altre persone trascorso un anno dalla sepoltura, il Comune collocherà sulle fosse dei campi comuni un semplice cippo di marmo recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.



### **Articolo 33 - Installazione di lapidi e monumenti sulle fosse**

Per l'installazione di lapidi e monumenti funebri deve essere chiesta preventiva autorizzazione comunale. La domanda, in carta semplice, deve contenere il nome del committente, il nome del defunto, il nome della ditta esecutrice dei lavori. Alla domanda devono essere allegati:

- disegno tecnico recante la descrizione della costruzione con particolare riferimento alle misure standard, ai materiali impiegati, alle forme e iscrizioni delle lapidi e dei monumenti;
- ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento.

Le dimensioni standard da adottare per lapidi di persone adulte (oltre i dieci anni di età) sono: lunghezza ml. 1,70 – larghezza ml. 0,70 – altezza lastra verticale ml. 1,10 – altezza lastra orizzontale ml. 0,15 – spessore delle lastre da 0,04 a 0,10 ml.

Le dimensioni standard da adottare per lapidi di minori con età inferiore ai dieci anni sono: lunghezza ml. 1,20 – larghezza ml. 0,50 – altezza lastra verticale ml. 0,90 – altezza lastra orizzontale ml. 0,15 – spessore delle lastre da 0,04 a 0,10 ml.

Le altezze delle lastre verticali e orizzontali della lapide devono essere calcolate dal livello del cordolo o muretto di delimitazione del campo e si intendono comprensive della lapide, degli accessori di ogni ornamento nonché di eventuali piante, arbusti o fiori.

Le lapidi dovranno essere poste in opera entro gli spazi già delimitati risultanti dagli allineamenti segnati sui cordoli o muretti perimetrali dei campi.

La superficie di terreno direttamente coperta dalle lapidi non deve superare i 2/3 della superficie del campo.

I monumenti devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata; non devono essere opere di produzione in serie o copie di altre; in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni. La superficie di terreno direttamente coperta dal monumento non deve superare 1/3 della superficie della fossa; le massime misure in alzata sono regolamentate come per le altezze delle lastre verticali di lapidi.

### **Articolo 34 - Profondità delle fosse ed uso dei materiali**

Per quanto riguarda le norme concernenti la profondità delle fosse e l'uso di materiali per le inumazioni sono richiamate le norme vigenti in materia dettate dal D.P.R. 10 settembre 1999, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dal Testo unico delle leggi sanitarie





(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni) e da altre disposizioni di legge.



## TITOLO V

### **Aree per le sepolture in manufatti a loculo**

#### **Articolo 35 - Costruzione dei manufatti a loculo**

I loculi sono costruiti dal Comune e vengono ceduti a pagamento per un periodo temporaneo, decorrente dalla data della tumulazione, come indicato all'articolo 21 comma 1 lettera a) del presente Regolamento.

Trascorso il termine della concessione, il Comune ne potrà disporre liberamente per altri richiedenti in applicazione di quanto previsto all'articolo 29 del Regolamento.

#### **Articolo 36 - Suddivisione e numerazione**

I manufatti con loculi per le sepolture a pagamento sono di una sola classe, suddivisi per lotti numerati ordinalmente, ciascuno avente loculi recanti numero arabo di identificazione.

La numerazione dei lotti è indicata negli Allegati B e C del Regolamento.

Nel cimitero di Velo - Lago - Seghe, la numerazione dei singoli loculi procede, seguendo l'ordine dei lotti, per file orizzontali a partire dalla più alta e a partire dal loculo posto a destra.

Nel cimitero di San Giorgio - Meda, la numerazione dei singoli loculi procede per file orizzontali non interrotte da altri spazi, a partire dalla più alta e a partire dal loculo posto a sinistra.

#### **Articolo 37 - Utilizzo dei loculi**

Il diritto di sepoltura nel loculo è limitato al cadavere della persona per il quale viene acquistato, previo pagamento della tariffa di concessione vigente, ed è ceduto solo dopo la morte della medesima.

Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 22 al riguardo dell'avvicinamento di resti mortali o ceneri di altre persone defunte. In ogni caso, al termine della concessione, tali cassetine o urne saranno rimosse insieme ai resti del cadavere tumulato nel loculo in modo che il Comune possa pienamente disporre del loculo stesso.



I loculi in concessione saranno occupati a partire dal primo in basso a sinistra di ciascun lotto procedendo per fila verticale, fino ad esaurimento della stessa, seguendo un rigoroso ordine cronologico di morte dei defunti.

### **Articolo 38 - Lastre dei loculi**

Alle chiusure dei loculi devono essere applicate lastre di marmo fornite dalla Civica Amministrazione. Sulla lastra di marmo, sempre a spese del Comune, verranno collocati le borchie con chiavistelli, gli abbinati portafiori, portalumini e cornici porta-effigie di bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa.

Sulla stessa lastra di marmo i concessionari dovranno far applicare, a loro spese, l'iscrizione recante il nome e cognome, la data della nascita e quella della morte del defunto, con lettere in bronzo, per il nome e cognome, alte cm. 4 e con lettere e numeri in bronzo, per le date, alte cm. 2,5, il tutto allineato secondo la migliore disposizione e con costante uniformità. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, sempre che il carattere degli stessi sia ben inserito nel contesto generale dell'epigrafe. Sono consentite applicazioni di altre scritte, decorazioni, emblemi o simboli che non devono comunque occupare una superficie maggiore di 1/5 della lastra.

L'iscrizione e l'apposizione di decorazioni e simili sono consentiti soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

### **Articolo 39 - Caratteristiche dei loculi ed uso dei materiali**

Per quanto riguarda le norme concernenti le strutture dei loculi e l'uso di materiali per le tumulazioni sono richiamate le norme vigenti in materia dettate dal D.P.R. 10 settembre 1999, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dal Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni) e dalle altre disposizioni di legge vigenti.



## TITOLO VI

### Cinerari individuali o collettivi

#### **Articolo 40 - Costruzione delle cellette**

I cinerari individuali e/o collettivi sono costruiti dal Comune e vengono ceduti a pagamento per un periodo temporaneo, decorrente dalla data della tumulazione, come indicato all'articolo 21 comma 1 lettera b) del presente Regolamento.

Trascorso il termine della concessione, il Comune ne potrà disporre liberamente per altri richiedenti in applicazione di quanto previsto all'articolo 29 del Regolamento.

#### **Articolo 41 - Suddivisione e numerazione**

I cinerari per le sepolture a pagamento sono di una sola classe, suddivisi per lotti numerati con cifre romane, ciascuno avente cellette recanti numero arabo di identificazione.

La numerazione dei lotti è indicata negli Allegati B e C del Regolamento.

La numerazione delle singole cellette procede, seguendo l'ordine dei lotti, per file verticali a partire dalla più bassa e a partire dalla celletta posta a sinistra.

#### **Articolo 42 - Utilizzo delle cellette**

Il diritto di sepoltura nelle cellette è limitato alle ceneri della persona per il quale viene acquistato previo pagamento della tariffa di concessione vigente.

Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 22 al riguardo dell'avvicinamento di ceneri di altre persone defunte. In ogni caso, al termine della concessione, tali urne saranno rimosse insieme ai resti del cadavere tumulato nella celletta in modo che il Comune possa pienamente disporre della celletta stessa.

Le cellette in concessione saranno occupate a partire dalla prima in basso a sinistra di ciascun lotto procedendo per fila verticale, fino ad esaurimento della stessa.

#### **Articolo 43 - Lastre delle cellette**

Alle chiusure delle cellette devono essere applicate lastre di marmo fornite dalla Civica Amministrazione. Sulla lastra di marmo, sempre a spese del Comune, verranno collocati le borchie con chiavistelli, gli abbinati portafiori e cornici porta-effigie di bronzo o altro



metallo, esclusi il ferro e la ghisa; i concessionari dovranno far applicare, a loro spese, una targa in lega metallica color bronzo, delle dimensioni di cm. 18 (lunghezza) x 12 (altezza), recante incisi i dati anagrafici del defunto, il tutto allineato secondo la migliore disposizione e con costante uniformità. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. Non sono ammesse altre scritte, decorazioni, emblemi o simboli applicati.

L'apposizione della targa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

#### **Articolo 44 - Caratteristiche delle cellette ed uso dei materiali**

Per quanto riguarda le norme concernenti le strutture delle cellette e l'uso di materiali per le tumulazioni delle ceneri sono richiamate le norme vigenti in materia dettate dal D.P.R. 10 settembre 1999, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dal Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni), dalla L. 30 marzo 2001 n. 130 e relativi regolamenti attuativi, e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 44 bis . Registro della cremazione**

1. E' istituito ai sensi dell'art.48 della L.R. 4 marzo 2010, n.18 il registro comunale per la cremazione, che viene tenuto dall'ufficio di stato civile su modello predisposto dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Velo d'Astico, le modalità con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la volontà di essere cremati. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione in quanto l'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n.130;
3. La dichiarazione di volontà può contenere, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria;
4. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art.602 del codice civile, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al funzionario interessato, che lo conserverà in apposito fascicolo. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, a norma dell'articolo 620 del codice civile. In ogni caso i



- costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul comune. Nel caso in cui le persone individuate non si attivino o non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà esser portato ad esecuzione.
5. L'ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all'articolo 48 della legge regionale 18/2010 vale solo nella Regione Veneto, e che nel caso di trasferimento di residenza in altro comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
  6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni.
  7. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art.49, 5° comma della L.R. 18/2010.

#### **Articolo 44 ter . Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001 ed è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri. La dispersione è consentita:
  - In natura;
  - In aree private.
2. Nel territorio del comune di Velo d'Astico la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 2012, n.258 "Nuovo codice della strada".
3. La dispersione nei laghi e nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti;
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso



umano;

7. La richiesta di autorizzazione alla dispersione, sul modulo predisposto dal comune, deve contenere l'indicazione:
  - del richiedente avente titolo, in base a quanto previsto dalla legge;
  - del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
  - della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
  - del consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
8. Nei luoghi dove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile.

**Articolo 44 quater. Procedura per l'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie.**

1. Viene stabilita la seguente procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie come sotto indicata:
  - Presentazione di un'istanza, su modulistica predisposta dal Comune, del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri con allegata espressa volontà del defunto redatta sia nella forma testamentaria prevista dalla legge che in altra forma scritta ma olografa oppure sulla base della medesima volontà espressa verbalmente e riportata, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge, o in assenza, del parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi;
  - Autorizzazione dell'Ufficio dello Stato civile previa verifica dei requisiti sopra riportati e previa sottoscrizione di verbale di consegna dell'urna cineraria a familiari, in triplice copia di cui una consegnata all'affidatario, una all'Ufficio Tecnico e una conservata agli atti d'ufficio;
  - Registrazione nell'apposito registro di cui all'art.44 bis di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente compreso eventuali recessi e della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate;
  - Di riservare all'Amministrazione Comunale la facoltà di eseguire, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare;
  - Di stabilire che, per l'affidamento dell'urna cineraria e per la eventuale verifica di controllo, non dovrà essere corrisposta alcuna tariffa.



## **TITOLO VII**

### **Tombe di famiglia**

#### **Articolo 45 - Costruzione da parte del Comune**

Il Comune potrà costruire nei Cimiteri tombe piane (spazi con loculi sovrapposti interrati) o manufatti esterni con loculi di famiglia (entrambe le tipologie con un numero di loculi pari a 8) che verranno cedute a 99 anni (decorrenti dal momento della stipula del contratto di concessione) con diritto di rinnovo, alla tariffa stabilita di concessione. I concessionari dovranno però provvedere, a loro cura e spese, alle epigrafi e alle eventuali effigi, previa autorizzazione comunale analogamente a quanto disposto all'articolo 33 comma 1 del presente Regolamento.

#### **Articolo 46 - Costruzione da parte di privati**

Sempre e comunque ve ne sia la possibilità e disponibilità, nei Cimiteri potranno inoltre essere concessi, pure a 99 anni (decorrenti dal momento della stipula del contratto di concessione) con diritto di rinnovo, spazi di terreno per la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di tombe gentilizie di famiglia intese come tombe piane (spazi con loculi sovrapposti interrati) o come manufatti esterni di loculi o come edicole / cappelle (le prime due tipologie con un numero di loculi pari a 8), alla tariffa stabilita di concessione.

I progetti per la costruzione delle sepolture gentilizie private devono essere sottoposti al parere dell'A.U.L.SS. e della Commissione Edilizia Comunale ed approvati dal Responsabile Comunale del Servizio competente. I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico, adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo, alle peculiarità del tema ed alla durata prevista dalla concessione. Le sepolture gentilizie private non possono avere accesso diretto con l'esterno dei Cimiteri.

#### **Articolo 47 – Modifiche e restauro di tombe gentilizie esistenti**

Le tombe gentilizie esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. In questi ultimi tre casi, il concessionario o avente titolo deve presentare al Comune un progetto edilizio da approvare da parte del Responsabile Comunale del





Servizio competente, sentito il parere dell'A.U.L.SS. e della Commissione Edilizia Comunale.

#### **Articolo 48 - Acquisizione al patrimonio comunale**

Qualora gli aventi diritto alla concessione di una delle tombe di cui ai precedenti articoli 45, 46 e 47, venissero ad estinguersi senza eredi, la tomba ritornerà in uso del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, fatta salva l'estinzione del periodo di concessione. Anche in questo caso, comunque, il Comune potrà sempre intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico, di pregio artistico e di personaggi illustri.

#### **Articolo 49 - Allocazione temporanea di cadaveri**

In caso di richiesta di costruzione di tomba di famiglia, il cadavere potrà provvisoriamente essere deposto in apposito loculo per essere, a tempo debito, trasferito nella tomba costruita. Per il collocamento del cadavere in loculo dovrà essere pagato l'importo stabilito dalle concessioni cimiteriali.

Il trasferimento del feretro tumulato sarà a completo carico dei famigliari del defunto. Essi sono comunque obbligati alla sostituzione della lastra in marmo di chiusura del loculo o, in alternativa, al ripristino in condizioni decorose della stessa qualora non vi siano state apposte scritte o incisioni.



## **TITOLO VIII**

### **Disposizioni generali, infrazioni e tariffe cimiteriali**

#### **Articolo 50 - Norma generale**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed in particolare al riguardo della disciplina delle operazioni di trasporti funebri e del servizio di custodia dei Cimiteri, della regolamentazione delle norme tecniche di costruzione di tombe, delle modalità di esecuzione delle operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, della disciplina della pratica funeraria della cremazione nonché della dispersione delle ceneri, si richiamano tutte le disposizioni vigenti in materia (leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti) sia a livello nazionale che regionale.

#### **Articolo 51 - Adozione, affiliazione e convivenza**

In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, i rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione. Analogamente, in singoli casi, con decisione del Sindaco, potranno essere presi in considerazione rapporti di convivenza purché debitamente provati a norma delle disposizioni anagrafiche.

#### **Articolo 52 - Importo per le concessioni, rimborsi spese e depositi cauzionali**

Gli importi dovuti per le concessioni nei Cimiteri sono determinati con deliberazione del Consiglio Comunale; quelli dovuti a titolo di rimborso sono determinati con deliberazione di Giunta Comunale; quelli dovuti a restituzione di depositi cauzionali sono determinati con determinazione / atto del Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale.

#### **Articolo 53 - Infrazioni**

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite sulla base delle procedure indicate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, con riserva di procedere a norma di legge nel caso che il fatto costituisca reato.



Con deliberazione della Giunta Comunale è determinato, per ciascuna violazione, l'importo della sanzione, anche in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente.

#### **Articolo 54 - Tariffe dei Servizi Cimiteriali**

In sede di approvazione del presente Regolamento, si intendono approvate anche le tariffe dei servizi cimiteriali elencate nell'Allegato A .

#### **Articolo 55 - Norma finale**

Il presente Regolamento entra in vigore il ..... (vd. *Punto 3 della deliberazione di approvazione*).

Sono revocate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, precedentemente dettate in materia da provvedimenti di Consiglio Comunale, di Giunta Municipale e di Giunta Comunale. È fatta comunque salva l'applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 9.6.2005.

**ALLEGATO A**

## TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI DAL .....

	<b>Servizio Cimiteriale</b>	<b>Articolo del Regolamento</b>	<b>Importo in Euro</b>
1	Inumazione di feretro in terreno	Articolo 17 comma 1	gratuita
2	Tumulazione di cassetta con resti mortali o urna cineraria in ossario e cinerario comune	Articolo 17 comma 1	gratuita
3	Posa cippo su fossa, a carico del Comune, su richiesta dei familiari	Articolo 17 comma 2	50,00
4	Esumazione ordinaria da terra (per salma)	Articolo 17 comma 3	gratuita
5	Riduzione di resti di salme in occasione di esumazioni ordinarie (per salma)	Articolo 17 comma 3	gratuita
6	Tumulazione di feretro in loculo	Articolo 21 comma 1 lett. a)	compresa nella concessione
7	Tumulazione di urna cineraria in celletta	Articolo 21 comma 1 lett. b)	compresa nella concessione
8	Tumulazione di feretro in tomba e/o edicola / cappella di famiglia	Articolo 21 comma 1 lett. c)	compresa nella concessione
9	Estumulazione ordinaria da loculo (per loculo)	Articolo 21 comma 4	gratuita
10	Riduzione di resti di salme in occasione di estumulazioni ordinarie (per salma)	Articolo 21 comma 4	gratuita
11	Estumulazione ordinaria da celletta (per celletta)	Articolo 21 comma 4	gratuita
12	Estumulazione da tomba e/o edicola di famiglia	Articolo 21 comma 4	gratuita
13	Cauzione per posa lapidi o monumenti su fossa (per singola fossa)	Articolo 23 comma 1 Articolo 33	300,00
14	Cauzione per costruzione tomba di famiglia (per singola tomba)	Articolo 23 comma 3	-
15	Riesumazione di salme già esumate o estumulate e collocate a terra, nei casi in cui la salma non sia completamente consumata	Articolo 29 comma 1 lett. a) b) Articolo 29 comma 2 lett. a)	gratuita



16	Cremazione di salme esumate o estumulate per via ordinaria, nei casi in cui la salma non sia completamente consumata	Articolo 29 comma 1 lett. c) Articolo 29 comma 2 lett. b)	a carico del Comune
17	Posa di cippi e profili in marmo su fossa, a carico dei familiari	Articolo 32 comma 1	gratuita
18	Concessione di loculo (per singolo loculo)	Articolo 37 comma 1 e articolo 21 comma 1 lettera a)	2.000,00
19	Avvicinamento di resti o ceneri in loculo già occupato (per singola apertura di loculo)	Articolo 37 comma 2	100,00
20	Concessione di celletta per ceneri	Articolo 42 comma 1 e articolo 21 comma 1 lettera b)	700,00
21	Avvicinamento di ceneri in celletta già occupata (per singola apertura di celletta)	Articolo 42 comma 2	50,00
22	Concessione di area per la costruzione di loculi privati fuori terra (8 posti)	Articoli 45 e 46 e articolo 21 comma 1 lettera c)	-
23	Concessione di spazi di terreno per la costruzione di tombe piane (8 posti)	Articoli 45 e 46 e articolo 21 comma 1 lettera c)	-
24	Concessione di spazi di terreno per la costruzione di edicole / cappelle	Articoli 45 e 46 e articolo 21 comma 1 lettera c)	-
25	Allocazione temporanea di salma in loculo (per ogni mese o frazione di mese)	Articolo 49	10,00
26	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	Articolo 50	a carico del Comune

#### NOTE

1. Le tariffe di cui alla tabella soprastante saranno soggette a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite dopo il normale periodo di concessione. Sono considerate esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle definite dagli articoli 83 e 89 del D.P.R. n. 285/90.
3. Dalle presenti tariffe sono esclusi eventuali diritti di segreteria che saranno pagati in aggiunta a quanto sopra elencato, secondo le disposizioni comunali.



**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Planimetria cimitero di Velo

... omissis ...




**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Planimetria cimitero di San Giorgio**

... omissis ...



All. A







## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

### **TITOLO I**

#### **Proprietà, individuazione e composizione dei Cimiteri**

Articolo 1 - Proprietà, individuazione e composizione dei Cimiteri pag.2

Articolo 2 - Denominazione dei Cimiteri pag.2

### **TITOLO II**

#### **Polizia dei Cimiteri**

Articolo 3 – Sorveglianza pag.3

Articolo 4 – Orario pag.3

Articolo 5 - Divieti di ingresso pag.3

Articolo 6 - Condotta all'interno dei Cimiteri pag.3

Articolo 7 – Manifestazioni pag.4

Articolo 8 - Divieto di attività commerciali o di propaganda pag.4

Articolo 9 - Circolazione dei veicoli pag.4

Articolo 10 -Introduzione e asportazione dei materiali pag.5

Articolo 11 - Lavori cimiteriali pag.5



Articolo 12 - Fiori, lumi e addobbi pag.5

### **TITOLO III**

#### **Norme sui Cimiteri**

Articolo 13 – Accoglimento dei cadaveri pag.7

Articolo 14 - Circostrizioni dei Cimiteri pag.7

Articolo 15 – Sepolture pag.8

Articolo 16 - Manutenzione delle sepolture pag.8

Articolo 17 - Sepolture gratuite e relativa durata delle concessioni pag.8

Articolo 18 - Sepolture a pagamento pag.9

Articolo 19 - Sepolture collettive pag.9

Articolo 20 - Uso della sepoltura collettiva pag.9

Articolo 21 Durata delle concessioni delle sepolture a pagamento pag.10

Articolo 22 - Concessioni delle sepolture pag.10

Articolo 23 - Pagamenti e depositi delle sepolture pag.11

Articolo 24 - Cessazione delle concessioni pag.11

Articolo 25 - Traslazione di salme, resti o ceneri delle sepolture decadute pag.12



Articolo 26 - Restituzione del deposito cauzionale	pag.12
Articolo 27 - Rimborso del corrispettivo di concessione	pag.13
Articolo 28 - Cessazione delle sepolture e destinazione dei materiali	pag.13
Articolo 29 - Esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazioni e da estumulazione	pag.13

#### **TITOLO IV**

##### **Campi comuni per le sepolture ordinarie a terra**

Articolo 30 - Suddivisione e numerazione	pag.15
Articolo 31 - Utilizzo dei campi	pag.15
Articolo 32 - Individuazione delle fosse	pag.15
Articolo 33 - Installazione di lapidi e monumenti sulle fosse	pag.16
Articolo 34 - Profondità delle fosse ed uso dei materiali	pag.16

#### **TITOLO V**

##### **Aree per le sepolture in manufatti a loculo**

Articolo 35 - Costruzione dei manufatti a loculo	pag.18
Articolo 36 - Suddivisione e numerazione	pag.18
Articolo 37 - Utilizzo dei loculi	pag.18
Articolo 38 - Lastre dei loculi	pag.19



Articolo 39 - Caratteristiche dei loculi ed uso dei materiali pag.19

## **TITOLO VI**

### **Cinerari individuali o collettivi**

Articolo 40 - Costruzione delle cellette pag.20

Articolo 41 - Suddivisione e numerazione pag.20

Articolo 42 - Utilizzo delle cellette pag.20

Articolo 43 - Lastre delle cellette pag. 20

Articolo 44 - Caratteristiche delle cellette ed uso dei materiali pag. 21

Articolo 44 bis- Registro della cremazione pag.21

Articolo 44 ter- Dispersione delle ceneri pag.22

Articolo 44 quater – Procedura per l'autorizzazione, l'affidamento e conservazione delle urne cinerarie pag.23

## **TITOLO VII**

### **Tombe di famiglia**

Articolo 45 - Costruzione da parte del Comune pag. 24

Articolo 46 - Costruzione da parte di privati pag. 24

Articolo 47 - Modifiche e restauro di tombe gentilizie esistenti pag. 24



Articolo 48 - Acquisizione al patrimonio comunale pag. 25

Articolo 49 - Allocazione temporanea di cadaveri pag. 25

### **TITOLO VIII**

#### **Disposizioni generali, infrazioni e tariffe cimiteriali**

Articolo 50 - Norma generale pag. 26

Articolo 51 - Adozione, affiliazione e convivenza pag. 26

Articolo 52 - Importo per le concessioni, rimborsi spese e depositi cauzionali pag.26

Articolo 53 - Infrazioni pag. 26

Articolo 54 - Tariffe dei Servizi Cimiteriali pag. 27

Articolo 55 - Norma finale pag. 27

Allegati pag.28/32